

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

DESTINAZIONE TEMPORANEA AD USO EMERGENZA ABITATIVA DI ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TORRESOTTO N. 2 INT. 2.

*Nr. Progr.*                   **120**  
*Data*                       **09/09/2016**  
*Seduta NR.*               **31**  
*Titolo*                       **7**  
*Classe*                      **14**  
*Sottoclasse*               **0**

*L'anno DUEMILASEDICI questo giorno NOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 10:00 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.*

Fatto l'appello nominale risultano:

| <i>Cognome e Nome</i>     | <i>Carica</i> | <i>Presente</i>          |
|---------------------------|---------------|--------------------------|
| VERONESI GIAMPIERO        | SINDACO       | S                        |
| MARCHESINI LORIS          | ASSESSORE     | S                        |
| GIORDANO ANTONIO          | ASSESSORE     | N                        |
| ROMA ANNALISA             | ASSESSORE     | N                        |
| TOLOMELLI VANNA           | ASSESSORE     | S                        |
| ZACCHIROLI DANILO         | ASSESSORE     | S                        |
| <i>Totale Presenti: 4</i> |               | <i>Totali Assenti: 2</i> |

Assenti giustificati i signori:

GIORDANO ANTONIO, ROMA ANNALISA

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:**

**DESTINAZIONE TEMPORANEA AD USO EMERGENZA ABITATIVA DI ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TORRESOTTO N. 2 INT. 2.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- il Comune, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 24/2001, esercita le funzioni di promozione degli interventi per le politiche abitative e tutti i compiti concernenti l'attuazione e la gestione degli stessi e può provvedere a integrare le politiche nel settore abitativo con le politiche sociali e economiche;
- la Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", prevede che i Comuni, per favorire lo sviluppo ed il benessere delle persone ed il sostegno delle reti familiari e sociali nell'ambito delle comunità locali, realizzino interventi volti a contrastare e prevenire le cause di esclusione sociale e di tutela dei minori;

Considerato che:

- il Comune di Anzola dell'Emilia, nel corso degli ultimi anni, ha realizzato diversi interventi con l'obiettivo di rispondere efficacemente alle ricadute che gli esiti ormai strutturali della crisi economica, con le sue pesanti ripercussioni sul tessuto produttivo e sociale del territorio, hanno determinato in relazione al complessivo impoverimento di alcune fasce di popolazione;
- è necessario porre una particolare attenzione al contenimento del disagio abitativo, che costituisce una delle criticità più urgenti e rappresenta per le famiglie e le persone un forte rischio di vulnerabilità e scivolamento nella povertà e nel disagio;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 63 del 18.05.2010, con la quale si è provveduto alla destinazione temporanea ad uso emergenza abitativa di alloggio di proprietà comunale sito in Via Torresotto n. 2 - interno n. 2;
- n. 106 del 21.06.2011, con la quale si è proceduto alla conferma della destinazione d'uso dell'appartamento di proprietà comunale posto in Via Torresotto n. 2 - interno 2, riservandolo fino al 31.12.2012, all'accoglienza di famiglie che, a causa della crisi economica, si trovano in condizioni di particolare emergenza abitativa;
- n. 5 del 15.01.2013, con la quale si è proceduto alla conferma della destinazione d'uso dell'alloggio di cui sopra, riservandolo fino al 31.12.2014 all'accoglienza di famiglie che, a causa della crisi economica si trovano in condizioni di particolare emergenza abitativa;
- n. 8 del 03.02.2015, con la quale si è proceduto alla conferma della destinazione d'uso dell'alloggio in questione, riservandolo fino al 31.12.2015 all'accoglienza di famiglie che, a causa della crisi economica, si trovano in condizioni di particolare emergenza abitativa;

Considerato che permangono situazioni di particolare emergenza abitativa, associate a condizioni di particolare disagio sociale, che non trovano immediata soluzione mediante gli interventi già attivati;

Ritenuto:

- di procedere alla conferma di destinazione d'uso dell'appartamento di proprietà comunale posto in Via Torresotto n. 2 – interno 2, riservandolo fino al 31.12.2018, salvo diversi imprevisti e necessità, all'accoglienza di famiglie che, a causa della crisi economica, si trovano in condizioni di particolare emergenza sociale e abitativa;
- di fissare il canone concessorio in analogia con quello definito per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;

Visto ed esaminato l'allegato schema di contratto di concessione temporanea, predisposto dalla competente Area Servizi alla Persona per l'appartamento in parola, e ritenuto meritevole di approvazione;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

### **DELIBERA**

- 1) Di riservare fino al 31.12.2018, per le ragioni di cui in premessa, l'appartamento di proprietà comunale posto in Via Torresotto n. 2 – interno n. 2, all'accoglienza di famiglie che si trovano in particolari condizioni di emergenza sociale e abitativa;
- 2) Di approvare lo schema di contratto di concessione temporanea gratuita dell'appartamento di cui sopra, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di determinare il canone concessorio, in ragione della finalità di emergenza sociale, secondo il sistema di calcolo utilizzato per la definizione dei canoni di Edilizia Residenziale Pubblica, con aggiornamento annuale;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**

**Provincia di Bologna**

Prot. n° \_\_\_\_\_

**CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI UN ALLOGGIO SITO IN  
VIA TORRESOTTO n.2 PER FAMIGLIA IN CONDIZIONE DI  
EMERGENZA ABITATIVA**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del  
mese di \_\_\_\_\_, nella Residenza Municipale di Anzola  
dell'Emilia,

**PREMESSO**

- che il Comune di Anzola dell'Emilia, nel corso degli ultimi anni, ha  
realizzato diversi interventi con l'obiettivo di rispondere efficacemente  
alle ricadute che gli esiti ormai strutturali della crisi economica,  
ponendo una particolare attenzione al contenimento del disagio  
abitativo, che costituisce una delle criticità più urgenti e rappresenta per  
le famiglie e le persone un forte rischio di vulnerabilità e scivolamento  
nella povertà e nel disagio;

- che con deliberazione di G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ l'Amministrazione  
comunale di Anzola Emilia, a fronte di situazioni di particolare  
emergenza abitativa, associate a condizioni di particolare disagio  
sociale, ha ritenuto di procedere, in via straordinaria e temporanea, a  
riservare fino al 31.12.2018 l'alloggio di proprietà comunale posto in  
Via Torresotto n. 2 all'accoglienza di famiglie che si trovano in  
particolari condizioni di emergenza sociale e abitativa;

**tra**

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  | Il <b>COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA</b> , rappresentato dalla Dr.ssa             |  |
|  | Marina Busi, nata a Bologna il 17/04/1964, in qualità di Direttore dell'Area    |  |
|  | Servizi alla Persona, domiciliato per la sua carica in Anzola dell'Emilia - Via |  |
|  | Grimandi n° 1 (C.F. 80062710373) e  |  |
|  | Il Sig. _____ - nato a _____ il ___/___/_____                                   |  |
|  | (C.F. _____)  |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  | <b>si conviene quanto segue:</b>  |  |
|  | <b>Art. 1</b> – Le premesse fanno parte integrante della presente concessione.  |  |
|  | <b>Art. 2</b> – In esecuzione della deliberazione n. _____ del _____, il        |  |
|  | Comune di Anzola dell'Emilia, nella sua qualità di proprietario, concede in     |  |
|  | via straordinaria e temporanea al nucleo familiare composto da :                |  |
|  | 1) _____ nato a il _____  |  |
|  | 2) _____ nato a il _____  |  |
|  | 3) _____ nato a il _____  |  |
|  | l'alloggio sito in Anzola dell'Emilia - Via Torresotto n. 2 - interno 2 - piano |  |
|  | primo, così composto: 2 camere, bagno e disimpegno, per una superficie di       |  |
|  | mq. 60,61. Per l'esatta identificazione dell'unità immobiliare si fa            |  |
|  | riferimento alla planimetria allegata. La presente concessione                  |  |
|  | amministrativa potrà essere ritirata in forza di apposito provvedimento di      |  |
|  | decadenza per inosservanza di obblighi od in forza di apposito                  |  |
|  | provvedimento di revoca per ragioni di opportunità o per sopravvenuti           |  |
|  | motivi di pubblico interesse.   |  |
|  | Non è comunque applicabile la disciplina vincolistica in materia di locazione   |  |
|  | di immobili, di cui alla Legge n. 392/78 e successive modifiche ed              |  |
|  |   |  |
|  | 2   |  |

integrazioni.

**Art. 3** – La concessione avrà scadenza il \_\_\_\_\_, data in cui il

concessionario si impegna a restituire l'oggetto della concessione stessa.

Alla scadenza è esclusa la tacita proroga.

**Art. 4** – E' previsto il pagamento di un canone concessorio, determinato in

analogia con quello definito per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica,

pari, per l'anno \_\_\_\_\_, a € \_\_\_\_\_ mensili. Il canone sarà aggiornato

annualmente.

**Art. 5** – I locali in oggetto vengono concessi ad uso di alloggio temporaneo

di emergenza, esclusivamente per i soggetti facenti parte del nucleo

familiare così come sopra definito.

E' vietato al concessionario, sotto pena di decadenza immediata della

concessione, destinare i locali ad uso diverso, cedere l'alloggio anche

temporaneamente, nonché alloggiare, anche per brevi periodi, persone non

autorizzate dal Comune.

Qualsiasi altra destinazione è espressamente inibita.

**Art. 6** - Il concessionario dichiara di avere esaminato l'alloggio e di averlo

trovato adatto all'uso convenuto e di prenderlo in consegna ad ogni effetto

con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento, custode del

medesimo.

**Art. 7** – Qualora il concessionario si allontani per un periodo superiore ad 1

mese dall'alloggio dovrà avvisare tempestivamente il Servizio Sociale

comunale.

Qualora l'assenza non venga comunicata o si prolunghi senza alcuna valida

giustificazione, verrà dichiarata la decadenza dalla concessione dell'alloggio

con provvedimento motivato.

**Art. 8** – Sono interamente a carico del concessionario le spese relative alla fornitura di acqua, gas, energia elettrica e telefono.

**Art. 9** – Il concedente ha sempre facoltà di accedere ai locali, previo avviso, durante la concessione, anche per l'esecuzione di lavori.

**Art. 10** – Il concessionario è costituito custode dei locali oggetto del presente disciplinare ed esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivare da fatti dolosi o colposi dei propri componenti il nucleo familiare, terzi, o di altro personale che abbia accesso ai locali.

Il concessionario esonera altresì il concedente da responsabilità per danni a terzi derivanti da sua colpa per spandimento d'acqua, fuga di gas, incendi e per ogni altro o qualsiasi abuso o trascuratezza nell'uso dei locali.

**Art. 11** - Il concessionario si servirà dell'alloggio con la dovuta diligenza provvedendo anche a mantenere la pulizia e il decoro delle parti comuni.

Il concessionario si impegna a riconsegnare, alla scadenza riportata all'art. 3 della presente concessione, il bene nello stato in cui è stato ricevuto, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

E' in ogni caso vietato al concessionario compiere atti e tenere comportamenti che possano arrecare molestia a quanti utilizzino, a vario titolo, gli altri locali presenti all'interno dell'immobile, nei limiti consentiti dalla tipologia degli occupanti.

**Art.12** – Il concessionario ha facoltà di recesso senza obbligo di motivazione: l'eventuale recesso avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla relativa comunicazione, che dovrà essere effettuata per

iscritto ed acclarata al Protocollo generale del Comune.

**Art. 13** – Sono a completo ed esclusivo carico del concessionario tutte le spese relative e conseguenti la seguente concessione, nessuna eccettuata ed esclusa.

**Art. 14** – Per tutto quanto non previsto dalla presente concessione amministrativa si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore dell'Area

Il Concessionario

(Dr.ssa Busi Marina)

(Sig. \_\_\_\_\_)

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il concessionario, previa lettura delle clausole contenute nella presente concessione, dichiara di espressamente approvarle reietta ogni eccezione ed istanza.

Anzola, li

Il Direttore dell'Area

Il Concessionario


(Dr.ssa Busi Marina)

(Sig. \_\_\_\_\_)



# Appartamento San Giacomo del Martignone

## Planimetria Primo Piano



scala 1:100

**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero Delibera **120** del **09/09/2016**

**AREA SERVIZI ALLA PERSONA**

---

OGGETTO

**DESTINAZIONE TEMPORANEA AD USO EMERGENZA ABITATIVA DI ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TORRESOTTO N. 2 INT. 2.**

---

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267*

---

|   |   |
|---|---|
| IL<br>DIRETTORE<br>DELL'AREA<br>INTERESSATA                       | Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:<br><b>FAVOREVOLE</b><br><br>IL DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA<br><br>Data 02/09/2016<br><br>BUSI MARINA |
| IL<br>DIRETTORE AREA<br>ECONOMICO /<br>FINANZIARIA E<br>CONTROLLO | Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:<br><br>Data  |

---

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 120 DEL 09/09/2016**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE  
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 15/09/2016